

N. R.G. 39475/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Damiana Colla, ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ARTT. 30, COMMA 6, DLGS. N. 286/98 e 702 BIS CPC

nella causa civile di I grado iscritta al n. 39475 del ruolo procedimenti sommari di cognizione dell'anno 2019 posta in decisione all'udienza del 15.1.2020 e vertente

T R A

XXXXXXXXX YYYYYYYYYY, nato in Nigeria il 00.00.0000, rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandro Sartor, per procura allegata al ricorso telematicamente depositato, ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro, n. 169, presso lo studio del difensore

Ricorrente

E

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

Resistente

OGGETTO: ricorso avverso diniego permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30, d.lgs. n. 286/98).

Con ricorso telematicamente depositato il 13.6.2019 il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento della Questura di Roma del 7.5.2019, notificato il 14.5.2019, con il quale è stata rigettata la sua domanda di permesso di soggiorno per coesione familiare con la moglie AAAAAA BBBBBB, nata in Nigeria il 00.00.0000, cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e madre



dei loro tre figli minori (due dei quali nati in Italia), sul presupposto della ritenuta insussistenza dei presupposti di legge (art. 30 TUI).

A fondamento della domanda ha dedotto la sussistenza dei presupposti ritenuti inesistenti dalla stessa amministrazione, avendo sposato in Italia la moglie il 16.3.2018, dalla quale sono precedentemente nati tre figli (nel 2010, 2014 e 2017), moglie titolare di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in ragione dell'attività lavorativa dalla medesima svolta quale parrucchiera; ha rappresentato la condizione di integrazione del nucleo familiare in Italia, con frequentazione scolastica da parte dei due figli più grandi, dei quali il ricorrente si occupa costantemente ed a tempo pieno, considerati gli impegni lavorativi della moglie, con ogni conseguenza sotto il profilo del mancato rispetto da parte del provvedimento impugnato dell'unità del nucleo familiare e dei diritti dei minori, come risultanti dalla giurisprudenza e dalla normativa interna e comunitaria, sul presupposto della possibilità di interpretare l'art. 30 TUI in maniera costituzionalmente orientata, prescindendosi dal requisito della regolarità del suo soggiorno in Italia dal 2009, invero inesistente.

Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, con ordine di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

L'amministrazione resistente si è costituita richiamando le considerazioni svolte dalla questura e chiedendo il rigetto del ricorso, in applicazione della vigente normativa.

All'udienza del 15.1.2020 la causa è stata trattenuta in decisione, alla presenza del solo procuratore del ricorrente, il quale si è riportato al proprio scritto introduttivo.

Risulta documentalmente che il ricorrente sia coniugato con una cittadina nigeriana regolarmente soggiornante sul territorio nazionale (v. certificato di matrimonio celebrato il 16.3.2018 rilasciato dal Comune di Valmontone, nonché permesso di soggiorno per lavoro autonomo della moglie, in corso di validità) e che dalla loro unione siano nati tre figli minori (v. certificati di nascita e permessi di soggiorno dei medesimi); la famiglia abita un appartamento di cui la moglie del ricorrente è



conduttrice, in località Valmontone, in virtù di contratto registrato del giugno 2017, il quale prevede canone di locazione pari ad euro 500,00 mensili e la moglie del ricorrente svolge attività quale parrucchiera, come da certificato di registrazione presso il registro delle imprese allegato.

L'art. 5 comma 5 del d. lvo 286/98 dispone che “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

La Corte Costituzionale, investita della questione relativa a detta disposizione (sia pure in caso non integralmente sovrapponibile a quello presente), ha dichiarato la norma parzialmente illegittima in quanto non offriva il medesimo grado di tutela, rispetto a coloro che avevano esercitato il diritto al ricongiungimento, a coloro che, pur avendone i requisiti, non avevano esercitato il medesimo diritto (sentenza n. 202/2013).

Così argomenta la Corte: *“L'impossibilità di annoverare tra i beneficiari di tale tutela rafforzata tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispongono, determina, come prospettato dal giudice rimettente, una irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost.”.*

Ed ancora *“... questa Corte è chiamata a verificare che gli automatismi disposti dal legislatore rispecchino un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale coinvolti nella disciplina dell'immigrazione e non può esimersi dal censurare quelle disposizioni legislative che incidano in modo*



sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali (sentenze n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010). Nell'ambito di tali valutazioni la Corte deve altresì considerare che gli automatismi procedurali (.....), devono ritenersi arbitrari e perciò costituzionalmente illegittimi, se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole – come nel caso in esame – formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta alla base della presunzione stessa (sentenze n. 57 del 2013, n. 172 e n. 110 del 2012, n. 231 del 2011, n. 265, n. 164 e n. 139 del 2010).

Nel caso in esame, la disposizione impugnata delimita l'ambito di applicazione della tutela rafforzata, che permette di superare l'automatismo solo nei confronti dei soggetti che hanno fatto ingresso nel territorio in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, determinando così una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso. Simile restrizione viola l'art. 3 Cost. e reca un irragionevole pregiudizio ai rapporti familiari, che dovrebbero ricevere una protezione privilegiata ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost. e che la Repubblica è vincolata a sostenere, anche con specifiche agevolazioni e provvidenze, in base alle suddette previsioni costituzionali.

In particolare, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad



automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari.

In questo senso, la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 contrasta con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari.

Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto del presente giudizio, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.

La Corte di Strasburgo ha, infatti, sempre affermato (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, di tal che gli Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati puniti con pena detentiva. Tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU.

La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la Corte europea (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia), la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare del ricorrente, e segnatamente, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare in seno alla coppia; la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare; il fatto che dal matrimonio



siano nati dei figli e la loro età; le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione; l'interesse e il benessere dei figli; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite.

Una simile attenzione alla situazione concreta dello straniero e dei suoi congiunti, garantita dall'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esprime un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente, per quanto rileva nel caso in esame, alla protezione accordata alla famiglia nel nostro ordinamento costituzionale. Di conseguenza, anche sotto questo profilo deve rilevarsi l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, per violazione dell'art. 8 della CEDU, conformemente alla giurisprudenza costituzionale che affida a questa Corte, nello svolgimento del proprio infungibile ruolo, il compito di effettuare una valutazione «sistemica e non frazionata» dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la «massima espansione delle garanzie» esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca (sentenze n. 170 e n. 85 del 2013, e n. 264 del 2012)».

Esaminata in tale prospettiva, la normativa di settore (art. 30 TUI), anche con riferimento al caso in esame, deve essere letta nel senso che in una situazione come quella del ricorrente, nella quale sussistono in astratto i presupposti per fare luogo a ricongiungimento (rapporto di coniugio, convivenza effettiva, produzione di sufficiente reddito familiare, disponibilità di adeguato alloggio), possa prescindersi dai requisiti occorrenti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per coesione familiare (e segnatamente dal possesso di un valido titolo di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale) e debba invece essere valorizzata la circostanza che il ricorrente risieda oramai da molti anni in Italia ed abbia qui costituito un nucleo familiare con il quale convive stabilmente e del quale fanno parte tre figli minori in tenera età.

Una diversa interpretazione della normativa verrebbe infatti a confliggere con i principi affermati dalla Corte Costituzionale e si risolverebbe in una applicazione del



diritto vivente contraria ai dettami della nostra carta fondamentale e dell'ordinamento sovranazionale.

Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione dell'interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo applicabile.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare alla moglie AAAAAA BBBBBB, nata in Nigeria il 00.00.0000 e titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- spese di lite compensate.

Così deciso in Roma il 9/4/2020.

Il giudice
Damiana Colla

